

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 febbraio 2025, n. 47
COMUNE COPERTINO_ Parere Favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Copertino (Le) per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 ed alla DGR n.793/2019 con dotazione di n.30 posti (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60ter del RR n.4/2007) denominato "Centro Polifunzionale integrato per la disabilità" da realizzarsi in Copertino (Le) alla via San Francesco di Paolo, località Gelsi_ ASL LE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema

integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
- 3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che: “In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento(...)

Conseguentemente all’entrata in vigore del RR. n. 4/2019, alle strutture ex art. 60ter del R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l’art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

Con pec trasmessa in data 28/04/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009494 del 27/06/2023, il Comune di Copertino (Le), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 1 (strutture ammesse a finanziamento) allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 dalla Sig.ra Sandrina Schito, in qualità di legale rappresentante del Comune di Copertino – PI 02255920759- con sede in Copertino, Via Malta n. 10, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale Centro diurno denominato *“Centro polifunzionale integrato per la disabilità”*, da realizzare in Copertino alla via San Francesco di Paola, località Gelsi, con dotazione di n. 60 posti di cui :

- n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019;
- n. 30 p. di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura con permesso a costruire, destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R 4/2019 o soggetti disabili R.R 5/2019 (modello REA 1_Strutture ammesse a finanziamento pubblico_ allegato alla D.G.R 793 del 2019);
- POR PUGLIA 2014-2020 Asse IX Azione 9.11 Addendum al Disciplinare approvato con A.D. n. 085 del 08/04/2016 Regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Copertino per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale *“Centro polifunzionale integrato per la disabilità (art. 60- 60ter-105)”*;
- Relazione illustrativa generale;
- Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di programma quadro *“Benessere e Salute”_ Disciplinare per la realizzazione di intervento cantierabile_ Comune di Copertino _“Centro polifunzionale integrato per la disabilità (art. 60- 60 ter- 105)”*;
- Nota prot. AOO146/368 del 02/02/2016 ad oggetto *“Avviso pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici _ A.D. 367 del 06/08/2015_ BURP n. 118 del 27/08/2015 – Piano di Investimenti Ambito Territoriale di Nardò_ Codice pratica 5AGNM17_ Esito istruttoria.”*
- Avviso pubblico n.1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici (approvato con A.D. 367 del 06 agosto 2015);
- Determinazione n. 812 del 28/09/2017 ad oggetto *“APQ “Benessere e Salute” Realizzazione di un centro Polifunzionale Integrato per la disabilità _ Approvazione progetto esecutivo”*;
- Relazione illustrativa generale;
- Elaborati planimetrici: Tav A05a pianta piano terra e Tav. A07 prospetti e sezioni;
- Visura per immobile e mappa catastale.

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. n.AOO183/0007128 del 11/05/2023 la scrivente Sezione chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di Copertino per il progetto di un *“Centro polifunzionale integrato per la disabilità”*

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà attestava con nota prot. n.0011005 del 23/05/2023 avente ad oggetto *“POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 - Codice MIR A0911.26 – Comune di Copertino - “Centro polifunzionale integrato per la disabilità” – Riscontro nota prot.n. AOO_183/PROT/11/05/2023/0007128”* quanto segue:

- ammissione a finanziamento con A.D. n. 230 del 30/06/2016;

- *intervento finalizzato alla realizzazione di:*
 - ✓ *Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 del R.R. n. 4/2007);*
 - ✓ ***Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007);***
- *posti utente previsti:*
 - ✓ *n. 30 posti letto per il Centro diurno ex art. 60 del R.R. n. 4/2007;*
 - ✓ ***n. 30 posti letto per il Centro diurno ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007;***
- *non risulta ad oggi erogata la rata di saldo; risultano tuttavia erogate le rate intermedie fino a concorrenza del 95% dell'importo provvisoriamente concesso ed è in fase di istruttoria la documentazione di chiusura dell'intervento, propedeutica all'erogazione del saldo, da cui emerge l'avvenuta ultimazione dei lavori edili in data 07/12/2020;*
- *non vi sono ad oggi provvedimenti di revoca del finanziamento;*
- *non si verificano ad oggi scostamenti delle attività progettuali rispetto agli obiettivi prefissati".*

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 28/04/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009494 del 27/06/2023, nonché dalla nota prot. n. 0011005 del 23/05/2023 acquisita dalla competente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, è evidente che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/2017 avendo Il Comune di Copertino ottenuto un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo *POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11* con A.D. n. 230 del 30/06/2016 per la realizzazione di un centro diurno non autosufficienti (ex art. 60ter del RR n.4/2007).

Con nota prot. n. 0280898 del 10/06/2024 la scrivente Sezione chiedeva al Comune di Copertino di trasmettere, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, la seguente documentazione, al fine di poter procedere alla conclusione dell'istruttoria:

- ***Attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia in merito al progetto denominato "Centro polifunzionale integrato per la disabilità", da realizzare nel Comune di Copertino alla via San Francesco di Paola, località Gelsi per n. 60 posti di cui n. 30 p. di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 e n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 ed alla DGR 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art 60 e art 60 ter del RR n.4/2007);***
- ***Titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante."***

In riscontro alla predetta richiesta di integrazione documentale con pec del 15/11/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/563423/2024 del 15/11/2024, il Comune di Copertino trasmetteva quanto richiesto, allegando la nota con cui il Comune di Copertino_ Area II_ Pianificazione del Territorio e OO.PP. Settore Urbanistica attestava che *"la struttura da destinare a "Centro polifunzionale integrato per la disabilità", realizzata in Copertino alla via San Francesco di Paola, località Gelsi, in Catasto Urbano al foglio 41 part.1419 sub 5, nel vigente Strumento Urbanistico z.o. F1 – AREE A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE, è conforme alla normativa Urbanistica ed Edilizia."*

Con nota prot. n. 0605110/2024 del 05/12/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/605578 del 05/12/2024, la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ha comunicato alla scrivente Sezione che con Determinazione Dirigenziale 192/DIR/2024/01479 del 05/11/2024 ha provveduto a liquidare in favore del Comune di Copertino, ai sensi dell'art.9 comma 4 del Disciplinare sottoscritto, il saldo finale del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento *"Centro polifunzionale integrato per la disabilità"*, ammesso a finanziamento con A.D. n. 230 del 30/06/2016 e oggetto di impegno contabile con A.D. n. 679 del 02/12/2016.

Tanto considerato si rileva che:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

- alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio _ **R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti**

“1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all’esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; (...)

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.”

- **NELL’ALLEGATO A AL PARAGRAFO 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

“L’ art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede:

“1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti”.

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art.14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all’art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti”

- **Al paragrafo 7 – R.R. n. 4/2019 “Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento”**

Tipologia di finanziamento ammesso

“Il R.R. n. 4/2019 all’art . 9 comma 3, lettera f) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art . 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art . 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014- 2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (...)”

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il Comune di Copertino ha dichiarato nel modello di domanda allegato Rea 1 – strutture ammesse a finanziamento allegato alla DGR 793/2019 che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., in quanto beneficiario del finanziamento FESR. Tra l’altro, i requisiti strutturali previsti dall’art. 60 ter del RR n.4/2007 corrispondono ai requisiti strutturali disciplinati dall’art. 6.1 del RR n.4/2019 “Requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti” che prevedono esplicitamente che:

“La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- un ambiente sicuro e proteso per l’utenza a cui il Centro fa riferimento
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;
- servizi igienici attrezzati:
- 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;
- 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. 0011005 del 23/05/2023 acquisita dalla competente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 28/04/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/0009494 del 27/06/2023 ed in particolare dell'elaborato planimetrico del piano terra, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti con l'indicazione della destinazione d'uso e la relativa metratura del Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007);

Rilevata la corrispondenza tra i requisiti minimi richiesti dall'art. 6.1 del RR n.4/2019 e l'elaborato planimetrico del piano terra presentato a questa Sezione;

Considerato che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di Copertino ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione del Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007;

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Copertino (Le) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dallo stesso Comune di Copertino - PI 02255920759 - con sede legale in Copertino in via Malta n. 10, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 60ter del R.R. n.4/2007) denominato "Centro polifunzionale integrato per la disabilità" con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Copertino (Le) in via San Francesco di Paola, località Gelsi**; con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Copertino e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Copertino è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 28/04/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Copertino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Copertino alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto

il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Copertino (Le) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dallo stesso Comune di Copertino - PI 02255920759 - con sede legale in Copertino in via Malta n. 10, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 60ter del R.R. n.4/2007) denominato "Centro polifunzionale integrato per la disabilità" con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Copertino (Le) in via San Francesco di Paola, località Gelsi**; con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Copertino e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Copertino è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 28/04/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Copertino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Copertino alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non

autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;

VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- al legale rappresentante del Comune di Copertino – P.I. 02255920759, con sede legale in Copertino in via Malta n 10;
- al Comune di Copertino (comunecopertino@pec.rupar.puglia.it);
- al Dipartimento al Welfare dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro